

STATUTO DELLA COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione, oggetto e sede

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità

Art. 4 Regolamenti

Art. 5 Durata della Comunità e adesione di nuovi comuni

Art. 6 Recesso dalla Comunità e revoca di singole funzioni e servizi

Art. 7 Scioglimento della Comunità

Art. 8 Forme di partecipazione e controllo dei Comuni

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 Organi di governo

Art. 10 Composizione dell'Assemblea

Art. 11 Competenze dell'Assemblea

Art. 12 Funzionamento dell'Assemblea

Art. 13 Presidente della Comunità

Art. 14 Vicepresidente della Comunità

Art. 15 Comitato esecutivo

Art. 16 Dimissioni del Presidente della Comunità e dei componenti del Comitato esecutivo

Art. 17 Mozione di sfiducia

Art. 18 Funzionamento del Comitato esecutivo

CAPO III ORGANIZZAZIONE

Art. 19 Principi strutturali e organizzativi

Art. 20 Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 21 Personale

Art. 22 Organo amministrativo di vertice

CAPO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 23 Attività economico finanziaria

Art. 24 Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti

Art. 25 Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 26 Tesoreria

Art. 27 Controllo di gestione

CAPO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE EDIRITTI DEI CITTADINI

Art. 28 Partecipazione popolare

Art. 29 Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Modifiche statutarie

Art. 31 Gestione documentale

Art. 32 Disposizioni transitorie

Art. 33 Rinvio

STATUTO DELLA COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Istituzione, oggetto e sede)

1. Ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 e L.R. 19/2020 del 23 ottobre 2020 in data 1.1.2021 si è costituita tra i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, la Comunità del Friuli Orientale denominata di seguito Comunità. L'ambito territoriale della Comunità coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
1. bis. A decorrere dal 01/01/2022 aderisce alla Comunità il Comune di Pradamano.
2. La Comunità è Ente locale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali, al quale si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
3. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della Comunità del Friuli Orientale.
4. La Comunità ha sede legale nel territorio del Comune di Cividale del Friuli. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità.
5. Nell'ambito del territorio della Comunità possono essere costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
6. La Comunità ha come segno distintivo la pianura del Friuli Orientale solcata da tre corsi d'acqua simboleggianti i fiumi Natisone, Torre e Judrio, sovrastati dai Colli Orientali, l'uso del quale è stabilito con Regolamento.

Art. 2

(Finalità)

1. La Comunità, nel riconoscere e rispettare il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni partecipanti quali titolari della rappresentanza democratica dei cittadini, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione e sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale dell'intero ambito territoriale di riferimento e delle Comunità locali che la costituiscono;
 - b) integrazione dei territori dei Comuni partecipanti, nel rispetto delle singole specificità;
 - c) miglioramento della qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini;
 - d) ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, partecipazione, semplificazione, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - e) razionalizzazione e contenimento della spesa;
 - f) tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, nonché delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - g) valorizzazione della partecipazione delle popolazioni locali all'attività amministrativa;

Art. 3

(Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità) 1.

La Comunità organizza e gestisce le seguenti funzioni e servizi comunali:

- a) polizia locale e polizia amministrativa locale
- b) servizi finanziarie e contabili, controllo di gestione
- c) attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico.

2. La Comunità del Friuli Orientale oltre alle funzioni di cui al c. 1 può svolgere le seguenti funzioni comunali:

- a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- c) pianificazione di protezione civile;
- d) gestione dei sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e) statistica;
- f) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello comunale e sovracomunale;
- h) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- i) opere pubbliche e procedure espropriative;
- j) pianificazione territoriale ed edilizia privata;
- k) procedure di autorizzazione in materia di energia;
- l) organizzazione di servizi pubblici locali;
- m) edilizia scolastica e servizi scolastici;
- n) gestione dei servizi tributari;
- o) Centralizzazione unica di committenza;
- p) altre richieste e conferite dai Comuni.

3. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità è approvato, con conformi deliberazioni dall'Assemblea della Comunità e dai Consigli dei Comuni interessati a maggioranza assoluta dei componenti ed è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Con le deliberazioni di cui al comma 3, i Comuni definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità per l'esercizio delle funzioni a essa conferite.

5. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con Regolamento, tenendo in considerazione la popolazione residente, la superficie del territorio comunale ed altri parametri disciplinati dal predetto Regolamento.

Art. 4
(Regolamenti)

1. I Regolamenti della Comunità ne disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza.
2. I Regolamenti della Comunità sono approvati dall'Assemblea all'unanimità; quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è invece di competenza del Comitato esecutivo ed è sempre approvato all'unanimità.
3. Gli schemi di Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sono adottati dal Comitato esecutivo all'unanimità.
4. L'Assemblea della Comunità approva gli schemi di Regolamento di cui al comma 3 sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.
Decorso il predetto termine l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

Art. 5
(Durata della Comunità e adesione di nuovi Comuni)

1. La Comunità ha durata a tempo indeterminato.
2. L'adesione alla Comunità di un nuovo Comune è approvata, unitamente alla modifica del presente Statuto, dall'Assemblea della Comunità e dal Consiglio comunale interessato con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie e ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle relative deliberazioni.

Art. 6
(Recesso dalla Comunità e revoca di singole funzioni e servizi)

1. Ciascun Comune non può recedere unilateralmente dalla Comunità prima che siano trascorsi 3 anni dall'adesione alla stessa. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità e il Comune recedente sono regolati da accordo.
2. La deliberazione di recesso è adottata dal consiglio comunale entro il mese di aprile con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni e ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di trasmissione alla Comunità, salvo diverso accordo.
3. In caso di recesso, il Comune recedente rientra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti alla Comunità; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.
4. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità da parte del Comune recedente torna nella dotazione organica del Comune stesso salvo diverso accordo degli Enti interessati. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso i Comuni recedenti del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli Enti recedenti.
5. Salvo che l'accordo di recesso di cui al comma 1 disponga diversamente, il Comune:

- a) si impegna nei confronti della Comunità ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima del recesso con i relativi oneri;
 - b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento.
 - c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità entro la data di decorrenza degli effetti del recesso.
6. I principi e i criteri di cui al presente articolo si applicano anche in caso di revoca di una funzione o di un servizio conferiti alla Comunità ai sensi dell'art. 3.
7. Il presente Statuto, i Regolamenti e gli altri atti deliberativi eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente sono modificati dai competenti organi della Comunità.

Art. 7

(Scioglimento della Comunità)

1. Lo scioglimento della Comunità è disposto con conformi deliberazioni dell'Assemblea e di tutti i consigli dei Comuni partecipanti adottate con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In caso di recesso di tutti i Comuni tranne uno lo scioglimento opera di diritto. I rapporti giuridici ed economici pendenti sono definiti da apposito accordo.
2. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità da parte dei Comuni aderenti alla Comunità torna nella dotazione organica dei Comuni stessi; il personale assunto dall'UTI del Natisone e trasferito alla Comunità, è ricollocato presso i Comuni sulla base degli accordi che verranno sottoscritti tra gli stessi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo di vertice della Comunità predispone un piano di liquidazione con evidenza dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dalla Comunità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi e delle eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli Enti interessati. Il piano è trasmesso agli Enti interessati ed approvato con conformi deliberazioni dell'Assemblea e dei Consigli comunali.
4. In caso di scioglimento, i Comuni facenti parte della Comunità restano obbligati nei confronti degli Enti o soggetti che succedono nei rapporti della Comunità e, limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni nei confronti della Comunità non ancora adempiute al momento dello scioglimento. Sono fatti salvi gli accordi tra i Comuni e gli Enti subentranti alla Comunità, volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

Art. 8

(Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)

1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite sono istituite le seguenti forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità:
 - a) conferenze degli assessori comunali e consiglieri delegati al fine di operare il raccordo tra il Comitato esecutivo della Comunità e le giunte dei Comuni aderenti; le conferenze, convocate per materia, dal Presidente della Comunità, costituiscono l'organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti alla Comunità;
 - b) conferenza dei capigruppo dei Comuni partecipanti, convocata dal Presidente dell'Assemblea della Comunità, quale forma di partecipazione preliminare e preventiva alle decisioni politiche e strategiche della Comunità.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato esecutivo.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, e improntano la loro attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, quali membri di diritto.
2. I componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità e in caso di sua assenza o impedimento dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti; sino alla elezione e nomina le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
4. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, delegare un amministratore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.
5. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

Art. 11 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono la Comunità e ne è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
 - c) documenti contabili fondamentali;
 - d) ratifica delle variazioni di Bilancio adottate in via d'urgenza dal Comitato esecutivo;

- e) Regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
 - f) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;
 - g) criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Comunità da parte del Comitato esecutivo;
 - h) nomina dell'organo di revisione;
 - i) scelta di avvalersi del Direttore generale o del Segretario con funzioni di Direttore: in caso di scelta di ricorrere all'individuazione del Direttore generale approvazione dei requisiti per la selezione;
 - j) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - k) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità;
 - l) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;
 - m) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con Regolamento approvato all'unanimità, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
3. L'assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede della Comunità oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.

Art.13

(Presidente della Comunità)

1. Il Presidente della Comunità è il rappresentante legale e giudiziale dell'Ente; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, fra i Sindaci dei Comuni.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;

- b) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
 - c) nomina l'organo amministrativo di vertice, previa delibera dell'Assemblea dei Sindaci, di cui all'art.11 comma 2 lett. i;
 - d) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sentita l'Assemblea;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - f) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità e i Comuni;
3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 17.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità di cui all'articolo 16.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
6. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

Art.14

(Vicepresidente della Comunità)

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità tra i componenti del Comitato esecutivo. 2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza dall'ufficio o dimissioni, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Art. 15

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'Ente e collabora con il Presidente della Comunità per il governo della stessa.
2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità, che lo presiede, e da 2 componenti, eletti dall'Assemblea fra i Sindaci/amministratori dei comuni con voto limitato a 1.
3. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:
- a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
 - b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) adotta le proposte di modifiche statutarie e gli schemi dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente, previa delibera dell'Assemblea dei Sindaci;
 - f) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di Bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
 - g) dispone i prelevamenti dal Fondo di Riserva;
 - h) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità presso Enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - i) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività;
4. Il Comitato esecutivo svolge ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea e al Presidente.
 5. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'articolo 17.
 6. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco o di amministratore di uno dei Comuni da parte del Componente del Comitato esecutivo, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso cessa dall'incarico di componente del Comitato esecutivo. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco o l'amministratore rieletto.
 7. Alla sostituzione del componente del Comitato esecutivo decaduto o cessato dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del componente neoeletto del Comitato esecutivo termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
 8. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

Art. 16

(Dimissioni del Presidente della Comunità e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate per iscritto all'Assemblea della Comunità e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 17

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Comunità e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.

Art.18

(Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.
2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce di norma una volta al mese e ogniqualvolta si renda necessario.
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Il Presidente della Comunità può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.
5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari.

CAPO III ORGANIZZAZIONE

Art. 19

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo della Comunità è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'Assemblea della Comunità individua gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definisce i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità.

Art. 20

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. Il disegno organizzativo della Comunità s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori e con le zone più periferiche, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative, contenendo le criticità connesse all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.

3. Il personale della Comunità è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai T.P.O. di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 21

(Personale)

1. Il personale della Comunità è costituito dal personale dipendente assunto, trasferito dall'Unione territoriale del Natisone e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni della Comunità, con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Comunità può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.

3. Al personale delle Comunità si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 22 (Organo amministrativo di vertice)

1. La Comunità può affidare la gestione dell'Ente a un Direttore generale nominato dal Presidente, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 11, c. 2, lett. i). Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;
- b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

- c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Ente.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, previa selezione in base alla vigente normativa e nel rispetto del Regolamento di organizzazione della Comunità.
 3. Il Presidente della Comunità può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, previa delibera dell'Assemblea, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.
 4. L'incarico del Direttore generale ha una durata di 3 anni.
 5. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1 la Comunità può avvalersi di un Segretario scelto dal Presidente, previa delibera dell'Assemblea, tra uno dei Segretari dei Comuni facenti parte della Comunità. Al segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore generale.

CAPO IV FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 23

(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 24

(Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)

1. La Comunità percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità, attribuiti annualmente alla stessa da tutti i Comuni e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai Comuni;
 - c) trasferimenti relativi alle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità, oggetto di specifiche convenzioni.

Art. 25

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'Assemblea della Comunità, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria, scegliendolo tra quelli incaricati presso uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

Art. 26

(Tesoreria)

1. Il servizio di Tesoreria della Comunità è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 27

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal Regolamento di Contabilità.

CAPO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 28

(Partecipazione popolare)

1. La Comunità assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo le modalità stabilite con Regolamento.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con Regolamento.

Art. 29

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La Comunità disciplina con Regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già accessibili ai sensi del comma 1.

3. Il Regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli Enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità e trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli. L'Assemblea procede comunque all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 31

(Gestione documentale)

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità, ancorché riferiti ai Comuni, sono di competenza degli organi gestionali della Comunità. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione la funzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) è svolta solo dai comuni di Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Remanzacco e Prepotto.

2. Nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Comunità, alla stessa si applicano i Regolamenti del comune con il maggior numero di abitanti della Comunità.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria della Comunità, lo stesso è affidato al Tesoriere individuato dall'Assemblea tra uno dei tesorieri dei Comuni aderenti alla Comunità.

Art. 33

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.